

ALLEGATO 4 MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Informativa sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa da rendere in conformità all'art. 133, comma 2, lettera a) del Regolamento intermediari della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018

In occasione di stipula di un nuovo contratto o di qualsiasi operazione avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa consegna o trasmette le informazioni di cui all'art. 133, comma 2 lettera a) del Regolamento Intermediari della Consob adottato con delibera n°. 20307 del 15 febbraio 2018 solo in caso di successive modifiche delle stesse.

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività

DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE

CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SOC.COOP

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI

D00027111

SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI

D

DATA DI ISCRIZIONE AL RUI

01/02/2007

SEDE LEGALE

39057 Appiano s.s.d.v. (BZ), P.zza Municipio 13

RECAPITI TELEFONICI

0471/666444

E-MAIL

rk.ueberetsch@raiffeisen.it

PEC

pec08255.customer@raiffeisen-legalmail.it

SITO INTERNET UTILIZZATO PER PROMOZIONE / COLLOCAMENTO CONTRATTI

ASSICURATIVI

www.raiffeisen.it/it/oltradige

Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario distribuisce prodotti di investimento assicurativi senza vincoli di esclusiva e ha rapporti d'affari con le seguenti imprese di assicurazione: Assimoco Vita S.p.A.

Nella distribuzione, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa opera in nome e per conto dell'impresa indicata.

Si informa inoltre che in caso di sottoscrizione del prodotto medesimo, specifiche attività di intermediazione relative allo stesso saranno svolte dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop., Intermediario assicurativo iscritto alla Sezione D del RUI, altre specifiche attività da Raiffeisen Servizi Assicurativi S.r.l., Intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del RUI, società delle quali di seguito si forniscono le relative informazioni.

Raiffeisen Servizi Assicurativi Srl SB

Sede legale: Via De-Lai 16, 39100 Bolzano

Numero iscrizione al RUI: A000056476

Recapiti telefonici: 0471/307580

Posta Elettronica: RVD.BZ@Raiffeisen.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): RVD.BZ.PEC@raiffeisen-legalmail.it

Sito web attraverso la quale è promosso o svolta l'attività: www.rvd.bz.it

Nell'ambito della distribuzione del presente prodotto, le specifiche attività svolte da ciascun soggetto sono le seguenti:

- Soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa Banca (iscritto alla sezione D del RUI): la proposta, la conclusione e la gestione del contratto.
- Intermediario Agenzia (iscritto alla sezione A del RUI), in supporto all'Intermediario Banca: gestione dei sinistri, sviluppo prodotti, gestione commerciale, gestione amministrativa, gestione sistemi informativi dedicati alla distribuzione assicurativa.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario assicurativo, con riguardo al contratto proposto / all'operazione proposta, dichiara:

- a. Di non essere detentrica di partecipazioni dirette o indirette pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese/agenzie di assicurazioni delle quali offre il prodotto;
- b. Che le imprese/agenzie di assicurazione o le imprese controllanti le imprese di assicurazioni stesse, di cui sono offerti i prodotti, non sono detentrici di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.
- c. Che intrattiene rapporti di gruppo e/o di affari con le società leasing RK Leasing s.r.l., RK Leasing 2 s.r.l. e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A..
- d. Che Raiffeisen Servizi Assicurativi S.r.l. intrattiene rapporti di gruppo e/o di affari con le società leasing RK Leasing s.r.l., RK Leasing 2 s.r.l. e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.

La Banca, in conformità a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, ha adottato ogni misura idonea diretta sia ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti al momento della prestazione del Servizio, al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti stessi. Qualora le misure organizzative o amministrative adottate dalla Banca mediante la propria politica non fossero sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che, con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, informerà il Cliente stesso su un supporto durevole, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto della natura del Cliente medesimo, della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare tali rischi.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La Banca distribuisce prodotti di investimento assicurativi mediante consulenza. In questo caso, in abbinamento con il servizio di consulenza in materia di investimenti. La consulenza della Banca consiste nel fornire al Cliente, prima che l'operazione sia effettuata, una raccomandazione personalizzata contenente una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché il prodotto di investimento assicurativo raccomandato corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente;

La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente. Questo significa che la raccomandazione personalizzata formulata dalla Banca al Cliente può avere ad oggetto prodotti di investimento assicurativi che investono in strumenti (o prodotti) finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretto legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e ha in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento (Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e suoi successivi aggiornamenti);

La consulenza prestata ha natura obbligatoria, ai sensi dell'art. 135-quater del Regolamento Intermediari;

La consulenza non grava economicamente sul Cliente, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private);

Il servizio di consulenza in materia di investimenti ha natura continuativa ed è prestato in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento. Nell'ambito del servizio di consulenza continuativo, la Banca fornisce al cliente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati.

Il Cliente può consultare la Documentazione di trasparenza e informativa precontrattuale, il KID e il DIP aggiuntivo IBIP, l'allegato costi, consegnati o trasmessi al Cliente, prima della sottoscrizione della proposta, per reperire informazioni riguardanti le strategie di investimento proposte inclusi anche gli orientamenti e le avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o alle strategie di investimento proposte.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

L'intermediario svolge l'attività di distribuzione e di post-vendita per conto di Assimoco Vita S.p.A. e percepisce per dette attività provvigioni, derivanti dai costi, ove previsti, sui premi versati alla sottoscrizione e in corso di contratto (eventuali premi aggiuntivi e/o premi ricorrenti) e dai costi di gestione previsti dal contratto. L'intermediario percepisce provvigioni da Assimoco Vita S.p.A., calcolate secondo quanto descritto nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo IBIPs.

L'informativa sui costi ed oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005).

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal Cliente alla Banca e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del Distributore stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'Impresa di Assicurazione o il Soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, espressamente in tale qualità

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all'Impresa di Assicurazioni, con le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo consegnato in occasione della sottoscrizione del contratto;
- b. Inoltre, ha la facoltà, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa di Assicurazione nel termine di legge, di rivolgersi rispettivamente alla Consob (per contestazioni relative all'operato del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa) o all'IVASS (per contestazioni relative all'operato dell'Impresa di assicurazioni), con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo consegnato in occasione della sottoscrizione del contratto;
- c. È facoltà per il contraente di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d. Il Contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo consegnato in occasione della sottoscrizione del contratto.

Ufficio Reclami Cassa Raiffeisen Oltradige Soc.Coop., Piazza Municipio 13, 39057 Appiano s.s.d.v., indirizzo di posta elettronica: rk.ueberetsch@raiffeisen.it, indirizzo PEC: pec08255.customer@raiffeisen-legalmail.it;

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario informa che:

- a) il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico (articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n.

193). Le informazioni su questo diritto sono contenute nel DIP aggiuntivo (artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018);

b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.